

XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. (Atto n. 185).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto n. 185);
sottolineata la rilevanza del provvedimento, il quale intende realizzare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento dei tributi;
evidenziato quindi come lo schema di decreto si inserisca in un quadro più complessivo di misure volte a innovare l'ordinamento tributario, in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire sempre più la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione;
rilevato in particolare come l'intervento normativo consenta di ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, che ha rappresentato uno degli strumenti più efficaci per contemperare l'esigenza di tutela degli interessi erariali con quella di non aggravare in modo definitivo la posizione di molti contribuenti, persone fisiche e imprenditori, posti in condizione di drammatica difficoltà dalla crisi economica;
sottolineato inoltre come il provvedimento ampli la possibilità di accedere al beneficio della dilazione delle somme iscritte a ruolo, chiarendo che per ottenere la dilazione è sufficiente che il contribuente dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, rendendo in tal caso vincolata la concessione della dilazione da parte l'agente della riscossione e specificando inoltre che la presentazione della richiesta di dilazione preclude l'avvio di nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa;
segnalato altresì come il provvedimento operi un'opportuna revisione della disciplina sanzionatoria in materia di rateizzazione dei debiti tributari, a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione, differenziando gli inadempimenti relativi al pagamento rateale, nonché introducendo l'ipotesi di «lieve inadempimento» che consente al contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso;
rilevato come lo schema di decreto operi una significativa semplificazione di taluni aspetti della disciplina della riscossione tributaria;
evidenziato in particolare come lo schema modifichi la disciplina dell'annullamento o della revoca in autotutela degli atti dell'amministrazione finanziaria, consentendo al contribuente cui sia stato comunicato un provvedimento di autotutela parziale di avvalersi dei benefici previsti dalle singole leggi di imposta;
sottolineato come le previsioni dell'articolo 6 dello schema vengano incontro alla situazione di difficoltà in cui versa il contribuente truffato in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento da Pag. 124parte dell'intermediario, in particolare eliminando la norma che subordina la sospensione del pagamento del tributo, oltre che alla dimostrazione di aver fornito opportuna provvista al professionista, al pagamento dell'imposta ancora dovuta;
condivisa l'esigenza, perseguita dallo schema di decreto, di razionalizzare e uniformare la disciplina delle sospensioni della riscossione dei tributi disposte in occasione di eventi eccezionali, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, nell'ottica di operare una complessiva sistematizzazione della disciplina sull'accertamento relativa alla

generalità dei tributi;

segnalato come l'intervento normativo riformi radicalmente i criteri di remunerazione del sistema nazionale della riscossione, sancendo il principio generale secondo cui è riconosciuto agli agenti della riscossione il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio, nella prospettiva di favorire la massima efficienza dell'attività di riscossione;

valutato altresì positivamente l'obiettivo dello schema di decreto di operare una complessiva revisione della misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, con l'obiettivo di ridurre nel limite del possibile gli oneri a carico del debitore, al fine di evitare penalizzazioni troppo gravose a carico del contribuente che rischiano di pregiudicare lo stesso obiettivo della riscossione;

rilevato, in linea generale, come l'intervento normativo costituisca un ulteriore tassello della strategia volta a instaurare un rapporto più sereno e collaborativo tra fisco e contribuenti, che punta a incentivare il più possibile l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale novella in più parti la vigente disciplina dell'istituto della sospensione legale della riscossione, valuti il Governo l'opportunità di rivedere il termine entro il quale il debitore può presentare la domanda di sospensione della riscossione, a pena di decadenza;

b) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, il quale intende rendere omogenea la disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti e di alcuni istituti definitivi dell'accertamento, valuti il Governo l'opportunità di uniformare i termini di rateazione delle somme dovute a seguito di accertamenti bonari con i termini di rateazione previsti per gli istituti deflattivi dell'acquiescenza e delle accertamento con adesione;

c) con riferimento all'articolo 3, comma 3, lettera b), dello schema di decreto, la quale, nell'ambito della disciplina del cosiddetto «inadempimento lieve», in base alla quale esso non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione delle somme dovute se è dovuto a tardivo versamento della prima rata, non superiore a cinque giorni, valuti il Governo l'opportunità di ampliare da cinque a dieci termini il predetto termine;

d) con riferimento all'articolo 10 dello schema, recante modifiche alla vigente disciplina della dilazione delle somme iscritte a ruolo, il quale, al comma 3, lettera a), prevede, tra l'altro, che, in caso di decadenza dai piani di ammortamento concessi a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione, i contribuenti possano ottenere comunque un nuovo piano di rateazione, a condizione che, al momento della presentazione della relativa istanza, le rate del precedente piano, già scadute alla data di tale presentazione, vengano integralmente saldate, valuti il Governo l'opportunità di estendere la possibilità, per il contribuente, di chiedere un ulteriore piano di rateazione, nel caso di decadenza del primo piano di rateazione Pag. 125concesso, anche con riferimento ai piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione, concessi a partire dai 24 mesi precedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo, alle medesime condizioni previste dal predetto comma 3, lettera a);

e) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 13 dello schema di decreto, il quale ripristina la previsione secondo cui gli interessi di mora si producono anche con riferimento alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi, ora esclusi dalla normativa vigente;

f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere la possibilità, per il contribuente, di chiedere la rateizzazione delle somme dovute a titolo di secondo acconto ai fini IRPEF e IRES, nonché di prevedere in tale ambito anche la possibilità di chiedere una rateizzazione parziale, al fine di

potenziare gli strumenti di flessibilità in tale ambito;

g) con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, il quale prevede che l'accertamento diventa esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, in luogo di sessanta giorni dalla notifica, valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'esecutività della cartella di pagamento dopo centoventi giorni dalla notifica della cartella stessa;

h) valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'esecutività dell'avviso di intimazione dopo trenta giorni dalla notifica, nonché di prolungare la sua validità ad un anno;

i) con riferimento all'ipotesi di sospensione cautelare della cartella o della intimazione di pagamento disposta dal giudice tributario, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, al termine di tale sospensione, il pagamento delle rate dovute si riavvii senza considerare scaduti i pagamenti non effettuati per effetto della sospensione stessa, riprendendo i pagamenti dalla prima rata non pagata, con conseguente modifica del piano di rateazione, mantenendo inalterati la numerazione e il numero totale delle rate previste, fatti peraltro salvi gli interessi maturati durante il periodo di sospensione cautelare;

l) valuti il Governo l'opportunità di introdurre la possibilità di effettuare il pagamento della cartella di pagamento anche attraverso il modello F24, al fine di semplificare l'adempimento per i contribuenti;

m) valuti il Governo l'opportunità di introdurre la possibilità che il pagamento delle rate, nel caso di rateazione del debito, sia effettuato anche mediante domiciliazione su conto corrente indicato dal debitore, anche in questo caso per semplificare l'adempimento per i contribuenti e assicurare maggiore certezza e puntualità all'Erario in ordine al pagamento delle rate.